



COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Capo III D. Lgs. 15.11.1993, n° 507)

INDICE

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO IV - DENUNCE, ACCERTAMENTI, SANZIONI
1	Oggetto del Regolamento		
2	Ambito di applicazione.		
	CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO	14 15	Denunce-Poteri dei Comuni-Mezzi di controllo
3 4	Zone di applicazione Presupposto della tassa	16	Accertamento
5 6 7 8	Esclusioni- Soggetti passivi- Locali ed aree tassabili Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche	17 18	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni-Sanzioni
	CAPO III- TARIFFAZIONE	19 20	Rimborsi - Il Funzionario Responsabile-
9	Obbligazione tributaria	21	Lotta all'evasione
10	Riduzione delle tariffe	22	Superfici di riferimento per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria ai fini dell'accertamento
11	Agevolazioni	23	Individuazione delle unità operative
12 13	Gettito del tributo-Tassa giornaliera di smaltimento		CAPO V
			DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
		24	Disposizioni finali e transitorie

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 13/07/2012

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n° 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n° 507/93.
2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3 ZONE DI APPLICAZIONE

(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n° 507/93)

1. L'applicazione della tassa in misura intera è limitata nelle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n° 507/93.

ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art. 62, commi 1 e 4 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa o secondo programmi di raccolta stabiliti dall'Amministrazione con la Ditta appaltatrice del servizio.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superfici sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti e i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati

nei contenitori vicini e a corrispondere la tassa in misura ridotta pari al **40%** della tariffa ordinaria per distanze che vanno oltre 1000 metri lineari dal più vicino punto di raccolta servita in regime di privata.

6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 10 e 11 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del **50%** della tariffa ordinaria.

ART. 5

ESCLUSIONI

(Art. 62, commi 2 del D.Lgs. n° 507/93)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purchè risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono comunque soggetti a tassa:
 - a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - b) le aree scoperte e i locali che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, quali gli alloggi non allacciati ai servizi di rete, o non arredati o dove si dimostri il permanente stato di utilizzo;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
 - d) gli uffici e i servizi comunali;
 - e) i locali di culto e tenuti da associazioni religiose;
 - f) i locali (mansarde, sottotetti e cantine deposito) con altezza inferiore a mt. 1,60;
 - g) le palestre per la parte dell'impianto strettamente riservata di norma ai soli praticanti;
 - h) gli impianti sportivi gestiti da associazioni non aventi scopo di lucro, regolarmente riconosciute dal CONI e denunciate come tali all'Agenzia delle Entrate, a condizione che le attività sportive siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni, affiliate alle federazioni sportive riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n° 289/2002;
 - i) le ONLUS, gli enti e le associazioni aventi finalità sociali.

Al fine di garantire la partecipazione alla copertura dei costi fissi generali del servizio di nettezza urbana, la tassa è dovuta per i locali di cui al punto g) ed h), innanzi citati, per la superficie dei locali adibiti a servizi, uffici, sale di attesa, spogliatoi, bar, ecc..

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

(Art. 63 del D.Lgs. n° 507/93)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc..) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
3. Per gli altri enti, società ed assicurazioni, comitati, fondazioni, ecc., riconosciuti e non, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, a carico dei legali rappresentanti o amministratori o delle persone che li dirigono, presiedono o rappresentano.

ART. 7

LOCALI ED AREE TASSABILI

(Art. 62 del D.Lgs. n° 507/93)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Le unità immobiliari, i locali e le aree sono suddivise in categorie omogenee, in base alla loro destinazione d'uso, intesa quest'ultima, come elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione dei rifiuti:

CLASSE I - Locali delle abitazioni private e annesse pertinenze;

CLASSE II - Locali dei ristoranti (anche inseriti in strutture alberghiere), delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi.

CLASSE III - Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, degli esercizi di vendita di alimentari.

CLASSE IV - Locali degli alberghi (senza ristorante), delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni.

CLASSE V - Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili, degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del Totip del Enalotto, dei banchi di lotto, enti pubblici economici, agenzie di viaggi.

CLASSE VI - Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alla classe III e delle rivendite di giornali.

CLASSE VII - Locali degli stabilimenti industriali.

CLASSE VIII - Locali dei laboratori e botteghe degli artigiani.

CLASSE IX - Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali, nè a esercizi per la vendita al minuto.

CLASSE X - Locali degli enti pubblici non economici, degli enti di formazione professionale, scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecno-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri, uffici postali, ospedali, U.S.L., locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, asili nido, degli istituti religiosi con convitto, delle case di cura, locali dei teatri e dei cinematografi.

CLASSE XI - Aree dei campeggi, dei distributori di carburante, dei parcheggi, dei posteggi, dei mercati.

3. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
4. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.
5. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
6. Per gli ospedali e gli istituti di cura pubblici e privati, ristoranti e mense, in quanto produttori di rifiuti assimilabili per quantità e qualità agli urbani, si applicano le disposizioni relative ai rifiuti urbani essendo garantito per queste strutture il servizio di raccolta con determinazione della tassa sui mq. dell'immobile utilizzato. Per gli ulteriori servizi resi viene stipulata convenzione al fine di garantire interventi di raccolta e smaltimento oltre quelli previsti nel programma.
7. Per le scuole pubbliche, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma, concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali.

ART. 8

ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

(Legge comunitaria 1995/1997, n° 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali minerali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n° 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - 26 - accessori per l'informatica;
- B)** Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;
- C)** Non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

CAPO III - TARIFFAZIONE

ART. 9

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(Art. 64 del D.Lgs. n° 507/93)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe stabilite annualmente, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione dal contribuente, debitamente accertata, o rilevata ed accertata d'ufficio.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
5. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
6. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.
7. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro vanno arrotondate ad un metro quadrato per eccesso.

ART. 10 RIDUZIONE DI TARIFFE

(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n° 507/93)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n° 507/93, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta (riducibilità massima prevista dal decreto) nei casi di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE
1	Abitazioni con unico occupante	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività	1/3
4	Utenti che, versando nelle circostanze di cui al n° 2, risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507.
4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:
 - a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
6. L'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 11

AGEVOLAZIONI

(Art. 67, comma 1 del D.Lgs. n° 507/93)

1. In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n° 507/93 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, senza scopo di lucro, sia iscritte nell'anagrafe ONLUS, istituite presso il Ministero delle Finanze, sia operanti nel territorio comunale e non registrate, fatta l'opportuna valutazione sull'alto rilievo sociale delle finalità da perseguire;

- b) riduzione, su motivata istanza dei titolari delle attività produttive o commerciali, del 50% della tariffa applicata per gli immobili utilizzati come deposito o mera esposizione di merci aventi una superficie superiore a mq. 200 nei quali vi è una scarsa produzione di rifiuti urbani o ad esse assimilabili.

Sono esenti dalla tassa i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale a condizione che partecipino a progetti di educazione ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica, a consuntivo, dei progetti realizzati.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

<u>ATTIVITA'</u>	<u>DETAZZAZIONE</u>
TIPOGRAFIE SERIGRAFIE ED AFFINI	40%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO E DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	40%
AMBULATORI, STUDI MEDICI, LABORATORI DI ANALISI	
DENTISTI, VETERINARI E ODONTOTECNICI	10%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
PESCHIERIE, MACELLERIE E ATTIVITA' COMMERCIALI	
SIMILI	40%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto con l'obbligo di esibire:
- per i soggetti di cui al punto a), l'atto costitutivo dell'associazione;
 - per i soggetti di cui al punto b), copia della convenzione con la ditta specializzata e copia delle fatture di conferimento annuale dei rifiuti speciali.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'esenzione di cui al punto a), una

volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le dovute sanzioni.

ART. 12 GETTITO DEL TRIBUTO

(Art. 61 del D.Lgs. n° 507/93)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme del tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti.

ART. 13

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 77 del D.Lgs. n° 507/93)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per mq. di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n° 507/93. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO IV - DENUNCE, ACCERTAMENTI, SANZIONI

ART. 14

DENUNCE

(Art. 70-73 e 77 del D.Lgs. n° 507/93)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al 3^a comma dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, e

deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione, relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30.05.1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio Anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 22, l'obbligo della denuncia è assolto dal pagamento della tassa.

ART. 15 POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'art. 73 del D.Lgs. n ° 507/93, l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti:
 - a) l'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, in caso di mancata risposta al questionario di cui al comma 1 dell'art. 73, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso;
 - b) copia dei contratti di locazione o di affitto, delle planimetrie dei locali e delle aree e dei certificati catastali;
 - c) le indicazioni ritenute necessarie circa i locali e le aree ed i relativi conduttori;
 - d) di comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, anche attraverso i questionari previsti dall'art. 73.
2. Il Comune potrà richiedere, altresì, ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune potrà avvalersi, per la rilevazione delle misure e destinazione d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione, di organismi esterni con stipula di regolare convenzione.
4. In caso di mancato adempimento del contribuente alla richiesta di presentare denuncia, originaria o di variazione, del Comune nei termini concessi, i dipendenti dell'ufficio tecnico, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione delle superfici. In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il predetto accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
5. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal III comma dell'art. 73, D.Lgs. n° 507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 16 ACCERTAMENTO

1. I provvedimenti di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma successivo.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73., o mediante raccomandata a/r.
4. I provvedimenti di accertamento relativi ai tributi locali di competenza del Comune avranno come oggetto la modifica della dichiarazione incompleta o infedele o dei parziali o ritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata o con avviso di ricevimento a mezzo di apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere presentati o effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto Lgs. 18 dicembre 1997, n° 472 e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
7. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio Comunale con l'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa.

8. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio Tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'Ufficio predetto.

ART. 17

RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Comune o mediante altre forme quali il sistema bancario.
2. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, determinato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti, è iscritto e vistato a cura del Funzionario Responsabile in appositi elenchi nominativi.
3. L'ammontare dell'Addizionale Provinciale debitamente documentata tramite un prospetto riassuntivo delle somme da riscuotere, dovrà essere versato alla Provincia direttamente dal Comune, secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Provinciale stessa.
4. Avviso di deposito degli elenchi resi esecutivi dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune (Albo on line) per otto giorni consecutivi rammentando ai contribuenti l'obbligo del pagamento delle somme iscritte entro le rispettive scadenze.
5. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 l'ufficio competente invierà agli utenti una comunicazione contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze prestabilite ed uguali per tutti in minimo 4 rate bimestrali. In luogo dei pagamenti a rate, gli importi potranno essere versati anche in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, utilizzando il bollettino contenente l'importo totale del tributo.
6. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procederà all'invio di una apposita richiesta di pagamento da effettuarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
7. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione e della successiva richiesta di pagamento di cui ai precedenti commi 5 e 6, l'ufficio competente notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria per il 2007 nel quale oltre alla tassa dovuta saranno calcolati anche gli interessi legali maggiorati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate proprie, dei rapporti con il contribuente e per l'applicazione delle sanzioni amministrative, maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento, oltre alla sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. 8. Nei casi di mancato pagamento, l'ufficio competente, a pena di decadenza, provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui al comma 7 è divenuto esecutivo, alla riscossione coattiva mediante la procedure previste dal vigente Regolamento per la gestione delle entrate proprie, dei rapporti con il contribuente e per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 18 SANZIONI

(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per le seguenti infrazioni:
- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario;
 - d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 c. 4 del D.Lgs. n. 507/1993;

trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. n. 507/93, modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 473.

4. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10/09/1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 24 a 28 del detto Decreto.

5. Non saranno comunque irrogate sanzioni a seguito di violazioni che si traducono in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

6. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART. 19

RIMBORSI

(Art.59 e 75 del D.Lgs. n° 507/93)

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e 75 del D.Lgs. n° 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operanti mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo , dietro provvedimento di discarico disposto direttamente dal Funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso in cui risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto e non prescritto, è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dalle norme vigenti.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento come fissati dall'art. 1284 del Codice Civile.

ART. 20

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art.74 del D.Lgs. n° 507/93)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento, è preposto un Funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs., n. 507/1993.

2. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento, è preposto un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione della tassa.
4. Per ciò che riguarda l'applicazione delle sanzioni si rimanda a quanto stabilito con il "Regolamento Comunale per l'applicazione e la irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali" approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 1 del 28.01.1999 salvo successive modifiche.
5. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile prescelto entro sessanta giorni della nomina.

ART. 21

LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali organizzano il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1) Assicura la conservazione delle denunce e qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita cartella contribuente;

2) E' impiantato uno schedario del contribuente le cui schede sono sempre tenute in ordine alfabetico e riportano i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

1) Assicura all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

1) Assicura gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione di rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Assicura la tempestiva comunicazione di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

ART. 22

SUPERFICI DI RIFERIMENTO PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' PRIVATA A DESTINAZIONE ORDINARIA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, come modificato dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, la superficie di riferimento delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, dichiarata dal contribuente, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua l'incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del Territorio secondo le modalità di interscambio stabilito con provvedimento dell'agenzia stessa; verifica la corrispondenza della superficie tassata con le risultanze catastali e modifica d'ufficio, con effetto dal 1° gennaio 2005, le superfici che risultano inferiori alla percentuale di cui al comma 1. Della modifica l'ufficio ne dà tempestiva comunicazione al contribuente interessato.
3. Se negli atti catastali mancano gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il funzionario responsabile del tributo invita i soggetti intestatari catastali a presentare all'ufficio copia della concessione edilizia con allegata planimetria dell'immobile interessato.

ART. 23

INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' OPERATIVE

1. Le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, e il personale addetto all'ufficio tributi sono:
 - a) Dott. Benvenuto Bisconti — Responsabile Settore Economico-finanziario
 - b) Sig.ra Chilla Rosaria — Unità assegnata all'ufficio tributi.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

ART. 24

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia ed entra in vigore dal momento in cui la deliberazione di consiglio comunale che lo approva diventa esecutiva, e dopo le pubblicazioni di rito.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai contribuenti interessati mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.
3. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione
 - le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - lo statuto comunale;

- gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- gli usi e consuetudini locali.